Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 21-3378

IPAB - "Fondazione Quaranta" con sede in Carignano (TO). Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Ospedale Cronici "Fondazione Quaranta" con sede in Carignano, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto approvato in data 24/12/1868.

Il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 2 adottata in data 27/04/2015 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione di un nuovo statuto e la variazione della denominazione da Ospedale Cronici "Fondazione Quaranta" a Fondazione Quaranta.

Tale proposta, considerato che lo statuto vigente risale al 1992, è stata determinata dalla necessità di dotare l'Ente di un testo più confacente alle mutate esigenze sociali adeguandolo alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; tra l'altro, oltre alla modifica della denominazione dell'Ente, nello statuto proposto è stata data attuazione al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni gestionali ed è stato ridotto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In ordine alla suddetta proposta, la Città Metropolitana di Torino, invitata ad esprimere un parere in merito al nuovo testo statutario, si è pronunciata con Determinazione n. 153-35859 assunta dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità in data 05/11/2015; con il suddetto provvedimento la Città Metropolitana, in accordo con l'Amministrazione regionale, ha invitato l'IPAB ad apporre alcune modifiche allo statuto proposto, con particolare riguardo agli articoli aventi quale titolo: Consiglio di Amministrazione – Votazioni del C.d.A. – Mandati di pagamento e reversali di incasso.

Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, con deliberazione n. 2 adottata in data 04/01/2016, pervenuta all'Amministrazione regionale il 29/04/2016, ha ritenuto di accogliere i suddetti suggerimenti inserendo, nello statuto allegato al citato provvedimento, le modifiche indicate.

Considerato che il nuovo testo statutario è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

```
visti gli atti;
visto lo statuto vigente dell'Ente;
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.Lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004;
```

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB - Fondazione Quaranta con sede in Carignano, composto da 22 articoli, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO FONDAZIONE QUARANTA approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.02 del 04/01/2016

Capo I - Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 - Origine

La Fondazione Quaranta, Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dall'Ospedale Cronici Fondazione Quaranta, nato da lascito disposto dal sacerdote carignanese don Giuseppe Paolo Filippo Quaranta con testamento 31/5/1865.

Fu eretta in ente morale con R.D. 24/12/1868.

Furono suoi benefattori: don Giovanni Antonio Brusa, Francesco Vassarotto, Giuseppe Pietro Forneri, il canonico Giacinto Pacchiotti, don Nicolao Peyretti, Giuseppe Gabbia, Margherita Giovannini, Annamaria Gamna ved. Cambiano.

L'ente ha sede nello stabile di sua proprietà adibito ad attività assistenziale, realizzato su terreno concesso in diritto di superficie dall'ASL in Carignano, Via San Remigio n.46.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione Quaranta ha per scopo di provvedere alla cura, in regime residenziale e non residenziale, di persone di entrambi i sessi non autosufficienti per età o malattia.

Art. 3 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

- immobile censito a catasto al FG 28 mappali n. 641-701-702, dove ha sede e svolge attività istituzionale
- beni immobili non direttamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali
- beni immobili e mobili, titoli e denaro che perverranno da Enti e persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Entrate

Per il finanziamento delle sue attività, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- la quota sanitaria pagata dalle ASL per i ricoveri in convenzione;
- le integrazioni di rette da parte di comuni o altri enti;
- le rette di ricovero in regime privato e gli altri corrispettivi dei servizi resi dall'Ente pagati dagli ospiti;
- i redditi derivanti dal patrimonio,
- ogni contributo, donazione o altra entrata non espressamente destinata all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Rapporti con ospiti e famiglie

L'ammissione e la dimissione degli ospiti e i rapporti con gli stessi e le loro famiglie sono regolati dalla normativa vigente, dal Regolamento di Struttura e dalla Carta dei servizi adottati nel rispetto della normativa e, in subordine, dal contratto di ospitalità sottoscritto.

Art. 6 - Assistenza e pratiche religiose

Nella residenza assistenziale, gestita dall'ente, è garantita l'assistenza religiosa; le pratiche religiose sono facoltative.

Capo II - Organi - Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vicepresidente, Responsabile di Struttura, Direttore Sanitario

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione Quaranta è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri

Il Parroco di Carignano, è membro di diritto; 4 componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco di Carignano e possono essere riconfermati senza interruzione.

I componenti nominati durano in carica cinque anni.

Entro 15 giorni dalla notifica della nomina ai nuovi consiglieri ed all'Ente i componenti del Consiglio di Amministrazione neo-nominati sono convocati dal Presidente uscente per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e il Presidente dovrà darne comunicazione al Sindaco, per la sostituzione.

I consiglieri cessati dalla carica prima della naturale scadenza del Consiglio sono sostituiti dal Sindaco e scadono insieme al resto del Consiglio.

Il Parroco può delegare a partecipare al Consiglio in via generale un sacerdote suo sostituto.

Spetta agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute direttamente nell'interesse dell'Ente.

Articolo 8 - Presidente - Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con due votazioni separate.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente le loro funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporanea nomina dal più anziano di età.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo generalmente ogni due mesi e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni di bilancio, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia d'iniziativa del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori o per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dalla legge.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica e di controllo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi impartiti.

In particolare è di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- stabilire le linee di indirizzo pluriennali ed il programma delle attività annuali;
- determinare la misura delle rette di ricovero e i corrispettivi degli altri servizi prestati dall'ente;
- approvare lo Statuto, la Carta dei Servizi, i Regolamenti fondamentali e le relative modifiche ed in particolare il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento di Struttura;
- approvare l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, eccettuati quelli di modesta entità costituiti da somme di denaro come definiti da Regolamento di Organizzazione;

- approvare gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili:
- approvare spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- contrarre mutui;
- approvare il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- scegliere le modalità di svolgimento delle attività (con personale dipendente, esternalizzazione, volontariato o altra forma consentita dalla legge) e, conseguentemente, la dotazione organica dell'Ente;
- provvedere alla nomina a tempo determinato del Responsabile di struttura, alla nomina del Direttore sanitario ed, eventualmente, del revisore dei conti e vigilare sul loro operato;
- approvare le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni pubbliche;
- esprimere pareri;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 11 - Votazioni del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti; chi ha interesse diretto o indiretto all'argomento in votazione è tenuto ad allontanarsi e non è computato tra i presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 12 - Verbali delle deliberazioni - pubblicazione - esecutività

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi in sintesi dal Responsabile di struttura e devono essere firmati in originale oltre che dal verbalizzante anche dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione a verbale.

Quando il Responsabile di struttura si trova in condizioni di incompatibilità rispetto al provvedimento da deliberare ha l'obbligo di allontanarsi dalle funzioni di segretario e viene sostituito in tale funzione da uno dei consiglieri presenti.

I verbali delle deliberazioni sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata e diventano esecutive decorsi i termini di legge.

Art. 13 - Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente, escluso che per i provvedimenti gestionali:
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- curare per quanto di competenza l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno di competenza del C.d.A., ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Art.14 - Responsabile di Struttura - competenze - provvedimenti

Il Responsabile di Struttura è nominato dal Consiglio di Amministrazione a tempo determinato per la durata massima dello stesso Consiglio tra i dipendenti dell'Ente o all'esterno con una delle forme contrattuali previste dalla legge.

Al Responsabile di Struttura sono affidati i compiti di organizzazione generale dell'attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti e come tale:

- adotta tutti i provvedimenti (determinazioni, ordini di servizio) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno;
- esegue gli indirizzi ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, risponde dei risultati ottenuti e comunque garantisce il buon funzionamento dei servizi e il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, privacy e sicurezza alimentare;
- risponde dei risultati ottenuti;
- partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, avanza proposte, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico agli organi nominati;
- è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo;
- collabora con gli amministratori alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- ha la rappresentanza dell'Ente per le attività di ordinaria gestione, tra cui in particolare la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Le attribuzioni e le competenze del Responsabile di Struttura sono meglio specificate nel Regolamento di Organizzazione.

Può, secondo il suo prudente apprezzamento, delegare parte delle sue attribuzioni gestionali ad altro personale dipendente

I provvedimenti del Responsabile di Struttura assumono la forma di determinazioni o ordini di servizio che devono essere numerati, datati e conservati agli atti in originale cartaceo.

L'elenco delle determinazioni assunte dal Responsabile di Struttura è pubblicato mensilmente sul sito dell'Ente entro il 15 del mese successivo.

Art. 15 - Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è responsabile delle attività, anche di rilevanza esterna, direttamente relative all'assistenza agli Ospiti e come tale adotta i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati dagli organi di governo organizzando le risorse umane, strumentali e di controllo disponibili e rispondendo dei risultati assistenziali conseguiti.

Art. 16 - Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Revisore dei Conti al quale spetterà di:

- provvedere al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci, sui conti consuntivi, sulle variazioni di bilancio;
- effettuare verifiche di cassa;
- relazionare al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

4

Capo III - Norme Generali di Amministrazione

Art. 17 - Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria e di Cassa è svolto da un Istituto Bancario autorizzato ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 18 - Mandati di pagamento e reversali di incasso

I mandati di pagamento e le reversali di incasso non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e del Responsabile di Struttura o dipendente suo delegato..

Art. 19 - Personale dipendente

La Dotazione Organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati nei CCNL e in eventuali regolamenti o deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del CCNL e della legislazione vigente in materia.

Art. 20 - Volontariato

L'Ente utilizza la collaborazione del volontariato associato e dei singoli nel rispetto della normativa vigente e per quanto utile al miglioramento dei servizi.

Art. 21 - Collaborazione con altre IPAB e terzo settore

La Fondazione persegue il miglioramento delle proprie attività, l'economicità della gestione e il buon funzionamento della rete dei servizi sociali e socio sanitari privilegiando, per quanto possibile, la collaborazione con l' IPAB carignanese Opera Pia Faccio Frichieri, avente essa pure scopi di assistenza agli anziani e, in subordine, con le altre realtà del terzo settore radicate sul territorio.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni, legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.